

## **"Omissis"**

E' stata depositata la seguente relazione:

1. L'Avv. D.G.S. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia 60/01/10 del 9 aprile 2010 che accoglieva parzialmente l'appello dell'Ufficio affermando la non spettanza del rimborso IRAP relativamente all'anno 2007.
2. L'Amministrazione si è costituita in giudizio con controricorso.
3. Il ricorso appare meritevole di accoglimento.

Il giudice di merito ha ritenuto sufficiente per la sottoposizione ad imposta l'esistenza spese per corrispettivi a terzi, beni mobili e beni immobili per Euro 4.088,00, cifra che non appare sufficiente a determinare l'esistenza di una struttura organizzata che possa cagionare un significativo maggior reddito del contribuente.

## **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 14 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2013